

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Angela Latella -Presidente
Dott. Maria Teresa Oddone -Consigliere
Dott. Riccardo Baudinelli -Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 461/2011 R.G. promossa da

F [REDACTED] S.P.A.

[REDACTED] elettivamente domiciliata C/O AVV. [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti **NERBI MATTEO e MARTINI PAOLO;**

appellante

nei confronti di

B [REDACTED] S.A.S.

[REDACTED] - rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED] è elettivamente domiciliata

appellata

CONCLUSIONI

Per l'appellante F [REDACTED] S.P.A.: "nel merito riformare integralmente la predetta sentenza num. 25/2011 (emessa il 09/02/2011 dal Giudice Dott. Ermellini della sez. dist. Di Carrara, del Tribunale di Massa nella causa Rg 5525/2001) oggetto dell'impugnazione respingendo integralmente le domande promosso (ed accolte) dell'attrice società B [REDACTED] sas in sede di giudizio di primo grado, contestualmente e conseguentemente accogliendo le conclusioni promosse dalla società F [REDACTED] spa così come precisate in sede di giudizio di primo grado e qui di seguito integralmente trascritte per comodità di consultazione:

...senza accettazione alcuna del contraddittorio per l'assorbente e pregiudiciale eccezione formulata in rito, respingere l'attoreica domanda come siccome infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese;

sempre nel merito conseguentemente all'integrale riforma della sentenza num. 25/2011 emessa il 09.02.2011 dal Giudice Dott. Ermellini della sezione distaccata di Carrara del tribunale di Massa che nel RG 4525/2000) oggetto dell'impugnazione:

a. voglia condannare la medesima parte avversa all'integrale refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, nonché all'integrale refusione e/o corresponsione dei conti conseguenti all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, quale conseguenza dell'integrale soccombeva nel giudizio;

b. voglia condannare la medesima parte avversa all'integrale refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di gravame;"



Per l'appellata B [REDACTED]: "rigettare in toto l'appello ex adverso proposto per tutte le motivazioni ed eccezioni preliminari e principali rassegnate, da intendersi qui reiterate e trascritti per brevità e di cui alle premesse del presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata di primo grado n. 25/2011 emessa in data 09.02.2011 dal Tribunale di Massa sezione distaccata di Carrara con condanna dell'appellante al pagamento, da liquidarsi d'ufficio, dell'ulteriore di denaro che sarà da questo dovuta in ordine alla ulteriore svalutazione monetaria fino alla sentenza di secondo grado, nonché gli interessi dovuti con condanna dell'appellante al pagamento delle funzioni, spese, onorari del presente giudizio in ogni caso. Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza definitiva n. 25/2011 del 9/2/2011, il Tribunale di Massa Sez. Distaccata di Carrara, in composizione monocratica, pronunciandosi nella causa promossa da B [REDACTED] sas, nei confronti di F [REDACTED] s.p.a., per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 36.499.331 a titolo di provvigioni ed altre indennità maturate nel corso di un rapporto di agenzia inter partes, così decideva: condannava la convenuta F [REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore della attrice B [REDACTED] sas della somma di € 40.315,90 oltre interessi legali; respingeva nel resto la domanda; compensava le spese di causa; poneva in via definitiva a carico solidale delle parti le spese di CTU.

Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte F [REDACTED] S.P.A. (IN PERS. DEL LEG.RAPPR. [REDACTED]), con atto notificato in data 28/3/2011, deducendo i seguenti motivi:

- 1) che, come conseguenza della declaratoria di infondatezza della richiesta di applicare al rapporto de quo l'aliquota del 9%, e quindi in base alla rideterminazione del monte provvigioni maturato durante l'intero rapporto secondo l'aliquota del 6% F [REDACTED] non avrebbe dovuto essere condannata a pagare alcunché (anzi residuando un credito a favore della medesima), dovendo essere detratto dall'importo determinato dal CTU (pari a L. 70.062.462 per provvigioni le somme che nello stesso atto introduttivo del giudizio la società B [REDACTED] indicava come da detrarsi dal proprio asserito credito;
- 2) che, in via subordinata, la sentenza impugnata deve considerarsi affetta dal vizio di ultrapetizione, essendo stata pronunciata condanna al pagamento della somma di € 40.315,90 (= L. 78.062.467) a fronte della richiesta di condanna al pagamento della somma di L. 36.499.331;
- 3) che, in via di ulteriore subordine, l'ammontare delle provvigioni era stato erroneamente determinato prendendo a base di calcolo il maggior ammontare tra gli ordini e le fatture, invece di assumere come riferimento le conferme d'ordine laddove minori degli ordinativi, così come richiesto da F [REDACTED]

Sulla scorta di tali motivi, l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettare le domande della società B [REDACTED]

Con comparsa si costituiva B [REDACTED] S.A.S. [REDACTED], la quale instava per il rigetto dell'appello, eccependo la prescrizione, per decorso del relativo termine quinquennale ex art. 1742 c.c., dei crediti opposti in compensazione, essendo risalenti i crediti agli anni 1996-1997; che la società convenuta non aveva spiegato alcuna domanda riconvenzionale a fronte dei propri presunti crediti da porre in compensazione; che la società convenuta era stata dichiarata decaduta per tardività anche dalle proprie richieste istruttorie; che neppure è configurabile il riconoscimento di debito in quanto le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi non possono avere valore di confessione se



non sottoscritti dalla parte ed in assenza di apposito mandato che attribuisca al difensore la facoltà di disporre del diritto controverso; che non sussisteva il vizio di ultrapetizione in quanto il giudice aveva deciso sulla base delle risultanze di causa in particolare della CTU; che i calcoli del CTU erano corretti.

Con ordinanza in data 19-24/5/2011 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 14/1/2016, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte, l'appello è fondato e deve essere accolto.

1) E' necessario partire dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per rilevare che la B [REDACTED] SAS, a fondamento delle proprie pretese, in relazione al rapporto di agenzia con la F [REDACTED] s.p.a., assumeva:

i) che relativamente alle provvigioni era stabilita contrattualmente un'aliquota del 6% che in seguito per accordo tra le parti era stata innalzata al 9%;

ii) che era stato versato dalla preponente l'importo di L. 39.950.154 a fronte di provvigioni maturate per L. 106.890.471, con un credito residuo per tale titolo pari a L. 66.940.317, cui dovevano sommarsi L. 5.724.191 per indennità al 3% sugli incassi periodo 95/96, L. 1.481.257 per indennità di scioglimento del rapporto e L. 3.699.177 per indennità suppletiva di clientela, per un credito complessivo di L. 77.844.942;

iii) che da tale somma dovevano essere peraltro sottratti i seguenti importi i) L. 6.855.331 per star del credere e L. 3.951.435 per perdita provvigioni di cui alla fattura n. 1427 del 26/9/1996; ii) L. 687.217 per star del credere e L. 385.355 per perdita provvigioni di cui alla fattura n. 1294 del 4/6/1997; iii) L. 16.240.000 relativa alla fattura campionario n. 1428 del 26/9/1996; iv) l'importo di L. 6.6834.024 a fronte di debito contratto dalla società C [REDACTED], e così per un totale di L. 34.953.362;

iv) che pertanto il credito residuo di B [REDACTED] era pari a L. 42.891.158, a fronte del quale B [REDACTED] riceveva il solo importo di L. 4.891.827 oltre interessi per complessive L. 6.391.827 che tratteneva in acconto sulla maggior somma dovuta pari a L. 36.499.331.

2) Ebbene a fronte di tale prospettazione contenuta nell'atto di citazione, nella sentenza appellata, si legge: i) che dai documenti contrattuali in atti, ed in particolare dalle clausole aventi ad oggetto la determinazione ed il pagamento delle provvigioni, risultava l'ammontare di tale provvigione, né erano emerse successive modifiche della relativa pattuizione, ragion per cui si deve desumere che il Giudice di primo grado abbia ritenuto che non fosse stata successivamente modificata l'originaria pattuizione (che secondo quanto sostenuto dalla stessa attrice fissava l'ammontare della provvigione nella misura del 6%) e che non fosse stato provato il successivo innalzamento della provvigione alla misura del 9%, come confermato dalla circostanza che il Tribunale fa riferimento all'ammontare della provvigioni stabilito dal CTU (cui era stato conferito incarico di effettuare due calcoli alternativi, uno per la provvigione al 6% e uno per la provvigione al 9%) sull'intero ammontare degli affari conclusi per l'intera durata del rapporto, con riguardo all'ipotesi di provvigione al 6%, pari a L. 72.396.456, cui dovrebbe aggiungersi solo l'importo di L. 5.666.006 per indennità di cassa al 3% su incassi '94/96, con



esclusione di qualsiasi altra voce indicata nella CTU¹; ii) che peraltro il Giudice erroneamente considera l'importo indicato così come indicato dal CTU come residuo dovuto con riferimento a dette voci laddove invece dall'esame della relazione risulta inequivocabilmente che egli ricevette incarico solo di determinare gli importi maturati a favore dell'agente B █████ SAS per provvigioni (nelle due ipotesi alternative della provvigione al 6% e al 9%) e per altre voci (indennità di scioglimento del rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità al 3% sugli incassi del periodo 94-96) e che in effetti il CTU si limita a determinare, in conformità all'incarico ricevuto, l'ammontare degli affari conclusi, sul quale effettua i due calcoli alternativi delle provvigioni maturate, ed a determinare gli importi eventualmente dovuti in base alle altre voci indicate nel quesito; iii) che peraltro l'accertata legittimità del recesso del preponente escludeva ogni altra pretesa dell'agente fondata sullo scioglimento anticipato del rapporto e comportava il riconoscimento del solo importo delle provvigioni (al 6%) e dell'indennità di cassa al 3% su incassi '94/'96.

3) Se dunque, in base all'esito della CTU, l'importo complessivamente maturato a favore della B █████ per provvigioni (al 6%) e per indennità di cassa, era indubbiamente pari a L. 78.062.462 (= € 40.315,90), tuttavia è chiaro che nella CTU non sono stati in alcun modo considerati né gli importi pagati da F █████ nel corso del rapporto, così come espressamente riconosciuto in atto di citazione, pari a L. 39.950.154 (di cui sopra al punto 1 sub ii); né le ulteriori somme che secondo la narrativa dell'atto di citazione dovevano essere detratte, pari a L. 34.953.362 (di cui sopra al punto 1 sub iii); né la somma ricevuta alla chiusura del rapporto, pari a L. 6.391.827 (di cui sopra al punto 1 sub iv): il tutto per un totale di L. 81.295.343.

Se peraltro tali somme, secondo la stessa prospettazione della società attrice nell'atto introduttivo del giudizio, dovevano essere detratte dal credito vantato dalla medesima, calcolato sulla base di una provvigione al 9%, in quanto corrispondenti in parte ad importi pagati da F █████ nel corso del rapporto, in parte a crediti riconosciuti a favore di F █████, e se si detraggono tali somme dal credito di B █████ così come accertato dal CTU e recepito nella sentenza appellata, calcolato sulla base di una provvigione al 6%, con esclusione delle altre voci calcolate dal CTU ed eliminate dalla sentenza appellata, si perviene ad una differenza negativa, a debito di B █████, pari a L. 3.232.881 (L. 78.062.462 - L. 81.295.343), esattamente come sostenuto dalla società appellante, che in ogni caso si è limitata a richiedere in appello il rigetto della domanda attorea, così come in primo grado, non avendo svolto domanda riconvenzionale.

Il palese errore nel quale è incorso il Tribunale risulta evidente anche dalla circostanza che a fronte della richiesta formulata da B █████ in atto di citazione, e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna "al pagamento ... della somma di L. 36.499.331, a titolo di differenze provvigioni, indennità per incassi, indennità suppletiva di clientela e indennità di scioglimento del rapporto, così come da conteggio sopra riportato", il Giudice ha emesso una sentenza di condanna al pagamento dell'importo di L. 78.062.462 (= € 40.315,90), non valutando che il credito residuo vantato da B █████ era ricollegato al calcolo delle provvigioni con l'aliquota del 9%, che è stata disattesa invece dalla sentenza appellata, essendo stato recepito l'ammontare delle provvigioni corrispondenti, nella relazione del CTU, all'applicazione dell'aliquota del 6%, ed essendo anzi stato espressamente affermato che quella del 6%, e non quella del 9% pretesa da B █████, era l'aliquota contrattualmente stabilita.

¹ Per un totale di L. 78.062.462 (= € 40.315,90)



4) Si deve, a questo punto, considerare che la sentenza appellata sul punto non è stata oggetto di impugnazione in via incidentale da parte di B [REDACTED], la quale anzi ha ribadito nella comparsa di costituzione e risposta che tutte le sue pretese erano state accolte e si è limitata a richiedere il rigetto dell'appello avversario.

i) Quanto alle difese di B [REDACTED] la società appellata eccepisce la prescrizione dei crediti opposti in compensazione, in relazione alla loro risalenza agli anni 1996/1997, stante la prescrizione quinquennale dei crediti derivanti da rapporto di agenzia ex artt. 1742 e 2948 n. 5 c.c.; peraltro, non solo l'eccezione è stata ex novo sollevata in appello ed è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 2 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23270 del 09/11/2011, Rv. 619593; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009, Rv. 608113), ma soprattutto non vi era alcuna necessità, stante il tenore dell'atto di citazione e delle richieste formulate dalla società attrice, di opporre la compensazione da parte della convenuta, dal momento che era stata l'attrice a richiedere solo la differenza tra il suo preteso credito e le varie somme che da esso dovevano essere detratte.

Tra tali somme, inoltre, non erano compresi solo crediti ma anche pagamenti che la società attrice riconosceva di avere ricevuto nel corso del rapporto pari a L. 39.950.154 (di cui sopra al punto 1 sub ii), oltre al pagamento ricevuto alla chiusura del rapporto, pari a L. 6.391.827 (di cui sopra al punto 1 sub iv); somme riguardo alle quali certamente non si può parlare come fa B [REDACTED] di "crediti opposti in compensazione", trattandosi invece della modalità ordinaria di estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio che la stessa B [REDACTED] riconosceva essere parzialmente avvenuta, affermando peraltro che sopravanzasse un residuo credito a proprio vantaggio².

Da tale credito, come visto, sempre secondo B [REDACTED] dovevano essere detratte ulteriori somme, pari a L. 34.953.362, per voci che potrebbero considerarsi corrispondenti a crediti di F [REDACTED]; anche in questo caso, oltre ad essere inammissibile, perché mai proposta in primo grado, nel corso del quale anzi la condotta di B [REDACTED] è stata improntata in tutt'altro senso, l'eccezione di prescrizione è infondata sia perché nell'atto di citazione (recante dal data del 15/5/2000 e notificato 15/5/2000, quindi entro il termine quinquennale) vi è stata completa ricognizione del debito, che costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art 2944 c.c.³.

Fermo restando che, avuto riguardo al tenore delle domande formulate dalla società attrice in primo grado, non vi era, da parte della convenuta, necessità di opporre in compensazione il proprio credito, dal momento che era l'attrice stessa a chiedere il pagamento solo del proprio residuo credito, nella misura che assumeva eccedente rispetto

² L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (nella specie, mediante le scritture contabili esibite e la consulenza tecnica d'ufficio disposta in ordine a quest'ultime), ancorché la questione non sia stata proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 180, comma 2, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14654 del 14/07/2015, Rv. 636277)

³ Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Rv. 627483)



ai pagamenti ricevuti nel corso dei rapporti ed alle voci riconosciute a credito di F [REDACTED], sulla base di una diversa misura delle provvigioni.

ii) Lo stesso richiamo alle norme sulla compensazione appare in realtà erroneo, atteso che "Il principio secondo il quale l'istituto della compensazione - postulando l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti - non trova applicazione nel caso in cui non sussista la predetta autonomia di rapporti per avere origine i rispettivi crediti nell'ambito di un'unica relazione negoziale (ancorché complessa) non esclude la possibilità della valutazione, nell'ambito del medesimo giudizio, delle reciproche ragioni di credito e del consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare - avere derivanti da un unico rapporto, valutazione che, per contro, può sempre aver luogo ed alla quale, anzi, il giudice deve procedere anche d'ufficio, trovando il detto principio applicazione, per converso, al solo fine di escludere che, a tale operazione, possano essere opposti i limiti di carattere tanto sostanziale quanto processuale stabiliti dall'ordinamento per l'operatività della compensazione stessa quale regolata, in senso tecnico-giuridico, negli artt. 1241 e segg. cod. civ." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15796 del 06/07/2009, Rv. 608958; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16994 del 20/08/2015, Rv. 636258). Da questo punto di vista, appare quindi completamente infondata anche la tesi dell'appellata, secondo la quale F [REDACTED] avrebbe dovuto spiegare autonoma domanda riconvenzionale a fronte dei propri crediti opposti in compensazione, se non altro perché, secondo la Giurisprudenza citata, non siamo di fronte a contrapposte obbligazioni derivanti da fonti autonome l'una dall'altra, ma a reciproche poste di dare ed avere derivanti da un unico rapporto.

iii) Con riferimento al valore probatorio delle espressioni contenute nell'atto di citazione, è ben vero in linea generale che "Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore *ad litem* non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Ne consegue che incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'*animus confitendi*, mentre è configurabile vizio di motivazione allorché, mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dalla ammissione del procuratore, tralasciando completamente altre risultanze probatorie (nella specie: una prova testimoniale) di segno contrario" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6750 del 05/05/2003, Rv. 562584).

Tuttavia, nel caso specifico, le dichiarazioni di carattere confessorio sopra riassunte - idonee di per sé a manifestare in modo inequivocabile l'*animus confitendi* - erano per di più contenute nell'atto di citazione, recante a margine il mandato al difensore, sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice. Ricordando che "l'atto di citazione di primo grado o di appello va considerato atto della parte, che ne assume la paternità mediante la sottoscrizione, e rimane tale anche quando la parte stessa, non potendo stare in giudizio personalmente, deve avvalersi di un procuratore legale tenuto a sottoscrivere l'atto medesimo, sempreché la procura al detto procuratore risulti conferita in calce o a margine dello stesso atto", essendo evidente che "con la sottoscrizione della procura la parte approva e fa senz'altro proprio l'intero contenuto della citazione redatta dal difensore nel medesimo documento" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 79 del 07/01/1967, Rv. 325734), ci si limita a richiamare la Giurisprudenza secondo la quale "Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con *animus confitendi* e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 05/02/2013, Rv. 625115). Quanto alla presunta assenza di potere dispositivo del diritto in



capo al difensore, si tratta di questione superata dalla sottoscrizione della parte titolare del potere di disposizione che attraverso la sottoscrizione del mandato in calce o a margine si assume direttamente la paternità dell'atto e del contenuto di esso.

Stante l'esito favorevole per la società appellante della valutazione del primo motivo di appello, non occorre procedere all'esame degli altri, proposti solo in via subordinata.

Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, l'appello deve essere accolto.

L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della società appellata B [REDACTED] le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, si possa applicare una diminuzione di circa il 50% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; per quanto attiene al giudizio di secondo grado, la riduzione dovrà essere del 70% con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

IL CASO.it
P. Q. M.
La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

in accoglimento dell'appello proposto da F [REDACTED] S.P.A. [REDACTED] [REDACTED], in totale riforma della sentenza n. 25/2011 pronunciata *inter partes* in data 9/2/2001 dal Tribunale di Massa Sezione Distaccata di Carrara, in composizione monocratica, respinge le domande formulate da B [REDACTED] S.A.S..

Condanna [REDACTED] s.a. a rifondere, in favore della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 3.700,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado; in € 4.300,00,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.

Genova, 12/04/2016 .

Il Consigliere estensore

Il Presidente

